



MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017 IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016

PERSONALE DOCENTE LE PRECEDENZE PER L'HANDICAP

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER L'A.S. 2016/2017

- Il sistema delle **precedenze** è regolamentato:
 - ✓ **nell'art. 13** per il personale **docente**,
 - ✓ **nell'art. 47** per il personale **ATA**
 - ✓ per il **personale educativo**, **nell'art. 37** si rinvia alla disciplina delle precedenze contenuta all'art. 13 dei docenti.
- Nella **precedenza V**, relativa all'assistenza ai familiari con grave disabilità, è stato previsto che la stessa si applica **prioritariamente per l'assistenza ai figli** e, successivamente, per l'assistenza al coniuge e ai genitori.
- Non sono state introdotte altre modifiche.
- E' stato rinviato all'ordinanza ministeriale, senza variazioni, l'ex articolo 9, che nei precedenti CCNI dettava disposizioni sulle diverse certificazioni necessarie per fruire delle precedenze.

ATTENZIONE !!!

- ! Per il personale **docente**, l'articolo è stato integrato con riferimento alle **nuove fasi dei movimenti e agli ambiti territoriali**
- ! Per le domande di trasferimento su ambito territoriale la precedenza opera per **l'ambito territoriale corrispondente al comune** oppure alla parte di esso necessaria per la fruizione della precedenza (residenza, assistenza, centro di cura ecc.).

PRECEDENZA I

Disabilità e gravi motivi di salute

- Al personale **non vedente** ed **emodializzato** è riconosciuta la **precedenza assoluta nei trasferimenti e nei passaggi**, indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza
- Per i **trasferimenti del personale docente** la precedenza si applica, pertanto, nella **Fase A 1** anche al personale **neo immesso in ruolo** nell'a.s. 2015/16 indipendentemente dalla fase di assunzione
- Per la **mobilità professionale del personale docente**, la precedenza si applica **all'inizio della fase A 3** anche se l'interessato proviene da altra provincia

PRECEDENZA III

Personale con disabilità e personale che necessita di particolari cure continuative

La precedenza, **nell'ambito di ciascuna delle fasi dei trasferimenti a domanda**, è riconosciuta, **nell'ordine**, al personale che si trova nelle seguenti condizioni:

1. **art. 21 legge 104/92**: personale disabile con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50;

ATTENZIONE !!!

- ! *Il personale beneficiario dell'**articolo 21** della legge 104/92, può usufruire della precedenza nella provincia in cui è ubicato il **comune di residenza**, a condizione che abbia **espresso come prima preferenza** tale **comune**, oppure **una o più scuole comprese in esso (Fase A1 e A2)**.*
- ! *Non è necessario richiedere l'intero comune di residenza prima di preferenze per altri comuni*
- ! *Per le domande di trasferimento su ambito territoriale (sia nella provincia di titolarità che per diversa provincia) la precedenza opera per **l'ambito territoriale corrispondente al comune** oppure alla parte di esso in cui è ubicato il **comune di residenza***

2. **gravi patologie**: personale (non necessariamente disabile) bisognoso di particolari cure a carattere continuativo (ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia)

ATTENZIONE !!!

- ! *La precedenza per necessità di cure a carattere continuativo è riconosciuta **a condizione** che venga espressa come **prima preferenza il comune**, in cui esiste il **centro di cura specializzato (Fase A1 e A2)**;*
- ! *Nella fase comunale questa precedenza si applica solo **tra distretti diversi** dello stesso comune (Fase **A 1**)*
- ! *Per le domande di trasferimento su ambito territoriale la precedenza opera per **l'ambito territoriale** (sia nella provincia di titolarità che per diversa provincia) **corrispondente al comune** oppure alla parte di esso in cui esiste il centro di cura specializzato*
- ! ***La necessità di cure continuative** deve essere documentata con certificato rilasciato dalle unità sanitarie locali. La certificazione deve riportare l'assiduità della terapia e la sede dell'istituto nel quale viene effettuata.*

3. art. 33 co. 6 legge 104/92: personale disabile maggiorenne in situazione di gravità.

ATTENZIONE !!!

- ! *Il personale beneficiario dell'articolo 33 comma 6 della legge 104/92, può usufruire della precedenza nella provincia in cui è ubicato il **comune di residenza**, a condizione che abbia **espresso come prima preferenza tale comune**, oppure **una o più scuole comprese in esso (Fase A1 e A2)**.*
- ! *Non è necessario richiedere l'intero comune di residenza prima di preferenze per altri comuni*
- ! *Per le domande di trasferimento su ambito territoriale (sia nella provincia di titolarità che per diversa provincia) la precedenza opera per **l'ambito territoriale corrispondente al comune** oppure alla parte di esso in cui è ubicato il **comune di residenza***

PRECEDENZA V

Personale che assiste soggetti disabili in situazione di gravità art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92

I SOGGETTI

Nei **trasferimenti a domanda** la precedenza è riconosciuta:

PRIORITARIAMENTE

- **In tutte le fasi** al seguente personale:
 - ✓ **ai genitori** che prestano assistenza **al figlio, anche adottivo**, disabile con handicap permanente in situazione di gravità
*! Per i **figli di qualunque età** la precedenza è riconosciuta anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande*
 - ✓ in caso di genitori scomparsi o totalmente inabili, **al fratello o alla sorella convivente** con il familiare disabile con handicap permanente in situazione di gravità, a cui presta assistenza
 - ✓ **al personale** che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, esercita la **tutela legale** nei confronti di persona disabile con handicap permanente in situazione di gravità

SUCCESSIVAMENTE

- **in tutte le fasi** al personale che assiste **il coniuge** portatore di handicap permanente in situazione di gravità
- **solo per trasferimenti in ambito provinciale** al personale che assiste come **"referente unico" un genitore** con handicap permanente in situazione di gravità (**Fasi A1, A2, B3** del personale docente)

ATTENZIONE !!!

- ! *nella **fase A 1** la precedenza è riconosciuta **solo tra distretti diversi dello stesso comune***
- ! *La condizione di handicap in situazione di gravità deve essere documentata con certificazione*

NOTA BENE

- Per poter fruire della precedenza, **l'attività di assistenza deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.**
- Gli interessati sono, pertanto, **obbligati a dichiarare** entro tale termine **l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza** e la conseguente perdita del diritto alla precedenza sia nella domanda di trasferimento sia ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

LE CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA AL GENITORE

- !** *In mancanza anche di una sola delle seguenti tre condizioni richieste dal CCNI la fruizione della precedenza dal parte del figlio referente unico è rinviata alla mobilità annuale, analogamente a quanto già previsto per la mobilità interprovinciale.*
1. Impossibilità di **ciascun altro figlio** di effettuare l'assistenza al genitore disabile per motivi esclusivamente oggettivi che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico, (da documentare con autodichiarazione)

ATTENZIONE !!!

- !** *L'autodichiarazione degli altri figli non è necessaria se il figlio che chiede di fruire della precedenza in qualità di referente unico, è anche **l'unico figlio che convive con il genitore** disabile (da documentare con dichiarazione personale).*
- !** *Nella **nota n. 8** è precisato che sono **equiparate alla convivenza** le situazioni in cui il genitore disabile e il figlio che lo assiste hanno la residenza nello stesso comune, stesso indirizzo, e stesso numero civico anche se in interni diversi (Circ. Min. del Lavoro 18.2.2010, prot. 3884).*

2. Essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire **per l'intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità di **una** delle seguenti tipologie di congedo:
 - ✓ **3 giorni di permesso retribuito** mensile per l'assistenza
 - ✓ **congedo straordinario** di cui all'art. 42, co. 5 del DLgs 151/2001

NOTA BENE

- Nella **nota n. 9** è precisato che se la **certificazione** della situazione di grave disabilità viene **rilasciata successivamente al 1° settembre**, sono valide anche le richieste di permesso mensile retribuito presentate dopo l'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
- La condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestata con **dichiarazione personale** in cui si afferma (*vedi OM*):
 - ✓ **di essere l'unico** che ha chiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso
 - oppure**
 - ✓ che **nessun altro parente** o affine ha fruito dei permessi nel corrente anno scolastico

LE PREFERENZE

- La precedenza per l'assistenza ai familiari disabili con handicap permanente in situazione di gravità, è riconosciuta **esclusivamente** per i trasferimenti all'interno e verso la **provincia o ambito territoriale che comprende il comune, o la parte del comune, in cui è domiciliato il soggetto disabile**
- **Nella fase comunale** (Fase A1) la precedenza è riconosciuta:
 - ✓ Solo per il distretto sub comunale in cui è domiciliato il soggetto disabile limitatamente ai comuni con più distretti
- **Nella fase provinciale** la precedenza è riconosciuta:
 - ✓ Solo per il **comune** in cui è domiciliato il soggetto disabile (Fase A2)
 - ✓ Solo per **l'ambito territoriale corrispondente al comune, o alla parte del comune, in cui si presta l'assistenza (Fase B3?) per i docenti neo assunti in Fase B e C da graduatoria di merito del concorso ordinario)**
- **Nella fase interprovinciale solo** per il ricongiungimento **al coniuge, ai figli**, anche adottivi, o a coloro che esercitano **tutela legale** a persone con gravi disabilità (Fasi B1, C e D) la precedenza è riconosciuta:
 - ✓ **Solo** per **l'ambito territoriale** comprendente il comune o la parte del comune in cui è domiciliato il soggetto disabile assistito
 - ✓ Per il riconoscimento della precedenza **è obbligatoria l'indicazione** come prima preferenza:
 - dell'**intero distretto sub comunale** in cui è domiciliato il soggetto disabile assistito (Fase A1)
 - dell'**intero comune di domicilio del soggetto** assistito (Fase A2)
 - ! È possibile indicare **prima del comune o distretto** uno o più scuole comprese in essi
 - **dell'ambito territoriale** comprendente il comune o la parte del comune in cui è domiciliato il soggetto disabile assistito (*domande che prevedono l'indicazione di ambiti territoriali - Fasi B1, B3, C e D*).
 - In mancanza di posti richiedibili nel comune o nell'ambito territoriale in cui è domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il **comune o l'ambito territoriale vicinore** a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili

ATTENZIONE !!!

In caso di **mancata indicazione dell'intero distretto, comune o ambito territoriale** di ricongiungimento **la precedenza non viene riconosciuta** e le preferenze espresse, anche relative ad altri distretti, comuni, o ambiti saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

NOTA BENE

- I **figli che assistono un genitore** in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della **precedenza tra province diverse** esclusivamente nelle operazioni di **mobilità annuale** (assegnazioni provvisorie - art. 14).
- La **convivenza con il genitore disabile** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come condizione sufficiente ad attestare l'effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò anche in presenza di altri figli che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore.

LA DOCUMENTAZIONE

! Le disposizioni relative alla documentazione per le preferenze, contenute nell'art. 9 dei precedenti CCNI, sono state rinviate, senza modifiche, nell'ordinanza ministeriale.

CERTIFICAZIONI DELLO STATO DI DISABILITA'

- Lo **stato di disabilità** deve essere documentato con **certificazione** o copia autenticata **rilasciata dalle specifiche commissioni mediche delle ASL**
- Per le persone disabili di cui **all'art. 21**, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, sia la situazione di disabilità sia il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/50
- Per le persone disabili maggiorenni di cui **all'art. 33, comma 6** nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità
- Per le **persone disabili assistite** di cui **all'art. 33, commi 5 e 7**, nelle certificazioni deve risultare sia la **situazione di gravità con carattere permanente** sia la necessità di una **assistenza, globale e permanente**
 - Si deve comprovare che il disabile **non è ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati con **dichiarazione personale** ai sensi del D.P.R. 445/2000.
 - L'attività di assistenza deve sussistere entro i **10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande. Gli interessati sono **obbligati a dichiarare** entro tale termine **la cessazione dell'assistenza** al genitore disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza
 - La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere **carattere permanente**. Tale disposizione non si applica in caso di **figli disabili di qualunque età** per i quali **la precedenza è riconosciuta** anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande
 - La situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata con certificazione del medico di base (art. 7 comma 1 lettera a)
- Per le persone bisognose di **cure continuative** per grave patologia nelle **certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L** deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata

ATTENZIONE !!!

- !** *Se le commissioni non si pronunciano **entro 45 giorni** dalla domanda, si deve **documentare la disabilità, in via provvisoria**, con certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato;*
- *Per le **patologie oncologiche** deve essere presentata la certificazione provvisoria se le commissioni non si pronunciano entro **15 giorni** dalla domanda*
 - *L'accertamento provvisorio è efficace fino all'emissione di quello **definitivo** che deve essere obbligatoriamente presentato **entro 10 giorni** dalla ricezione*

IL RAPPORTO DI PARENTELA/AFFIDAMENTO

Il rapporto di parentela, adozione, affidamento, coniugio con il soggetto disabile deve essere comprovato con **dichiarazione personale** da allegare alla domanda

ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE

- L'attività di assistenza con carattere di unicità al genitore disabile deve essere documentata con:
 - **dichiarazione personale** redatta ai sensi del DPR 445/2000
 - **dichiarazione personale da parte ciascun altro figlio** da cui risulti l'impossibilità di assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico
 - **dichiarazione personale di non ricovero** a tempo pieno del genitore assistito in istituto specializzato
- La **convivenza con il genitore** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come **condizione sufficiente** ad attestare l'effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò **anche in presenza di altri figli** che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore

FRATELLO O SORELLA DISABILE

- Il fratello o la sorella **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità e che assistono il medesimo in quanto i genitori sono scomparsi o totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005), devono comprovare:
 - lo stato di **totale inabilità dei genitori** con idonea **documentazione**;
 - la **residenza o il domicilio** del fratello disabile assistito con **dichiarazione personale** nella quale deve risultare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO (Art 13, commi 2 e 3)

- **Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto **i beneficiari delle precedenze I, III, V** a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
- Le precedenze previste all'art 13, comma 2 si applicano **solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto.**
- Ne deriva che **non si tiene conto delle precedenze** nelle graduatorie utilizzate ad altri fini, come per l'assegnazione della titolarità nel dimensionamento (art. 19) o per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo (art. 12 comma 18), salvo i casi di cattedre tra scuole di comuni o distretti sub comunali diversi.
- Il personale beneficiario delle **precedenze III e V** non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, **è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande di trasferimento, l'eventuale **venir meno** delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione.

- ✓ In questi casi **il dirigente scolastico deve riformulare immediatamente la graduatoria** di istituto e notificare agli interessati e all'ufficio territoriale le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
- ✓ Gli eventuali **nuovi soprannumerari sono riammessi nei termini** per la presentazione delle domande, secondo gli articoli 20, comma 5, 22, comma 10, 38, comma 7.

CONDIZIONI RICHIESTE PER LA PRECEDENZA V

- **L'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto ai beneficiari della **precedenza V** (assistenza a familiare disabile) si applica **solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di domicilio dell'assistito**
- Se la scuola di titolarità è ubicata in un **comune o distretto sub comunale diverso** da quello dell'assistito, **l'esclusione dalla graduatoria interna** si applica solo a condizione che sia stata presentata, **per l'anno scolastico 2016/2017, domanda volontaria di trasferimento** per il comune o distretto sub comunale di domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o distretto sub comunale vicinore a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili
 - ! Tale condizione **non è richiesta** se la scuola di titolarità comprende plessi/sezioni associate nel comune o distretto sub comunale di domicilio del familiare assistito.
- In caso di assistenza al **coniuge o ai figli** con disabilità l'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto si riconosce anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande.